

C.N.D.C.E.C. REGISTRO UFFICIALE 0001813 - 14/02/2012 - USCITA Allegati: 0



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FM/COO: SC

Roma,

14 FEB, 2012

Spett.le Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia Via Carlo Alberto, 59 10123 TORINO

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 367/2011_Deontologia_Rinunzia_mandato_cliente_moroso.

Si fa seguito alle richieste di parere del 14 dicembre 2011 con la quale l'Ordine chiede chiarimenti sul comportamento dell'iscritto in caso di morosità del cliente. In particolare si chiede se sia legittima una clausola, riportata nel mandato professionale, che preveda espressamente la sospensione della prestazione professionale qualora, dopo adeguato periodo dall'emissione della parcella (es. 90 gg.) questa non venga saldata. Si chiede, altresì, se sia possibile in tali casi ad esempio, non liquidare l'IVA, oppure non elaborare i cedolini dei dipendenti, ovvero non inviare entro le scadenze le dichiarazioni fiscali.

Sulla questione sollevata si precisa quanto segue.

Si osserva che l'apposizione di una clausola nel mandato professionale che preveda la cessazione dell'incarico professionale qualora, dopo un determinato periodo dall'emissione della parcella (es. 90 gg.) questa non venga saldata, può considerarsi apposizione di una clausola risolutiva espressa, secondo quanto previsto¹ dall'art. 1456 cod.civ.. Si osserva, tuttavia, che vi è contrasto in giurisprudenza sulla ammissibilità della disciplina relativa all'esercizio dell'azione di risoluzione di cui agli artt. 1453 e ss. cod. civ.: parte della giurisprudenza² e della dottrina³, infatti, ritiene che la espressa previsione normativa del potere di recesso non valga ad escludere la possibilità per le parti di ricorrere all'esercizio dell'azione di risoluzione prevista dall'art. 1453 e ss. cod.civ. Secondo altra parte della

¹ Vd. art. 1456 cod.civ. - Clausola risolutiva espressa:

[&]quot;I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva".

² Cfr. tra le altre, Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 14702 del 25 giugno 2007; App. Milano, 17 febbraio 1961; App. Venezia 26 luglio 1956. Si veda anche Cass. civ., sent. n. 2759 del 7 maggio 1984, secondo cui, nella fase costitutiva del rapporto, l'autonomia contrattuale consente alle parti di innestare, con un espresso richiamo, sul contratto tipico di prestazione d'opera intellettuale, la normativa concernente la risoluzione per inadempimento (del contratto); ciò, peraltro, non esclude l'inconciliabilità dei due istituti (recesso e risoluzione), che si rivela non già nella fase costitutiva del rapporto, quanto nella fase di attuazione ovvero nella fase patologica di questo.

³ Così C. Lega, *Le libere professioni intellettuali nelle leggi e nella giurisprudenza,* 1974, pag. 805.

giurisprudenza⁴, invece, il recesso, disciplinato dall'art. 2237 cod.civ., rappresenta l'unico strumento di conclusione anticipata del rapporto di prestazione di opera intellettuale a disposizione del professionista. Secondo tale orientamento, in particolare, mentre i contratti di lavoro autonomo non intellettuali (disciplinati dagli artt. 2227 e ss. cod.civ.) possono essere risolti per inadempimento, la risoluzione giudiziale non sarebbe ammessa nell'ipotesi di contratto di prestazione d'opera intellettuale in ragione del carattere fiduciario dell'attività svolta dal professionista e della preminenza riconosciuta all'interesse del cliente. A tal proposito appare opportuno richiamare quanto previsto dal Codice civile in tema di recesso del professionista dal contratto di prestazione d'opera professionale. Ai sensi del secondo comma dell'art. 2237, il prestatore d'opera può recedere dal contratto solo per giusta causa e, comunque, esercitando tale diritto di recesso in modo da evitare pregiudizio al cliente⁵. Come può osservarsi, dunque, l'esercizio del diritto di recesso da parte del professionista è vincolato al ricorrere di una giusta causa⁶ nonché all'ulteriore condizione che questo sia esercitato in modo da evitare di arrecare ulteriore pregiudizio al cliente. In particolare, per quanto riguarda la definizione di giusta causa, la dottrina ha precisato che va considerato tale "ogni fatto sopravvenuto che, in relazione alla natura continuativa e fiduciaria del rapporto, non ne consenta la prosecuzione¹⁷. Si tratta, pertanto, di fatti che, seppur non costituenti inadempimento del contratto, siano tali da minare il rapporto clienteprofessionista impedendone il sereno svolgimento. In tal senso la giurisprudenza ha individuato quale giusta causa di recesso l'inutilizzo sistematico dei pareri forniti dal professionista⁸ ovvero, come nel caso prospettato, la mora del cliente nel corrispondere il compenso9. Tale giurisprudenza, dunque, sembrerebbe prospettare che il mancato o incompleto pagamento del compenso costituisca giusta causa per esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2237, co. 2, cod.civ. piuttosto che l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento. Si osserva, altresì, che nella disciplina 'speciale' del recesso di cui all'art. 2237 cod.civ. anche in presenza di una giusta causa, il professionista è, in ogni caso, tenuto ad esercitare tale potere in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti del cliente. Ciò si giustifica alla luce del particolare rapporto fiduciario tra cliente e professionista che sfocia per quest'ultimo nell'obbligo, deontologicamente tutelato, di agire con correttezza¹⁰.

In dottrina¹¹ si è evidenziato che "in ogni caso il diritto di recesso, sia pure condizionato, in capo al professionista trova giustificazione nella tutela della libertà morale e di pensiero del professionista medesimo, nonché in una certa rilevanza, anche per esso, dell'elemento fiduciario. In questo senso, può dirsi che un cliente poco affidabile potrebbe non fornire adeguate garanzie circa la corresponsione del compenso¹² oltre ad essere nocivo per l'immagine del professionista. Può, inoltre, ritenersi che l'art. 2237, co. 2., cod.civ., sia suscettibile di deroga nelle pattuizioni contrattuali, consentendo al professionista di godere egualmente della possibilità di recesso discrezionale, con il limite ... necessario per la tutela del contraente più debole, di un congruo termine di avviso, affinché il cliente sia messo in grado di provvedere diversamente alle proprie necessità".

⁴ Cfr, tra le altre, Cass. civ, sent. n. 1974 del 23 luglio 1964; Cass. Civ, sent. n. 10 del 10 gennaio 1962; Trib. Roma, 6 dicembre 1967.

⁵ Art. 2237, ultimo comma, cod.civ.

⁶ Diversamente, l'art. 2237, 1° comma, cod.civ., prevede che il cliente del professionista possa recedere dal contratto senza condizionare l'esercizio di tale potere al ricorrere di determinate situazioni o cause (c.d. recesso *ad nutum*). La diversità della disciplina si giustifica in riferimento alla diversa posizione sostanziale dei due soggetti ed in particolare al vincolo fiduciario che lega il cliente al professionista e che impone di tutelare, in via di principio, la posizione del primo.

Vd. F. Santoro Passarelli, voce "Professioni intellettuali," in Noviss. Dig. It. 1967, Vol. XIV, pag. 27.

⁸ Vd. Cass. civ., 6 novembre 1980, n. 5946.

⁹ Cass. civ., Sez. Un., 26 marzo 1997, n. 2661

Art. Codice Deontologico della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, approvato dal Consiglio Nazionale il 9 aprile 2008 ed in vigore dal 1° maggio 2008.

¹¹ Così G. Musolino, *Contratto d'opera professionale*, in *Commentario al Codice Civile* fondato da P. Schlesinger, diretto da F. D. Busnelli, 2009, pagg. 562-3.

¹² Così ad esempio, in tema di esercizio della professione forense, si è ritenuto che l'asserita mora del cliente nel corrispondere il compenso possa giustificare il recesso del professionista dal rapporto di prestazione d'opera (recesso che deve, comunque, avvenire senza pregiudizio del cliente stesso, ai sensi dell'art. 2237 cod.civ.), ma non giustifica in alcun modo lo svolgimento della prestazione senza la dovuta diligenza. Vd. Cass., sez. un., sent. n. 2661 del 26 marzo 1997.

Si deve, infine, evidenziare che, coerentemente con quanto previsto dal Codice civile, l'art. 23, co. 2, del Codice Deontologico della Professione vieta al professionista di proseguire nell'assolvimento dell'incarico qualora la condotta o le richieste del cliente, o altri gravi motivi, ne impediscano il corretto svolgimento. In caso di cessazione dall'incarico il professionista deve informare tempestivamente il cliente soprattutto se l'incarico deve essere proseguito da altro professionista.

Alla luce di tali considerazioni¹³, si ritiene, pertanto che nel caso segnalato, l'iscritto e il cliente possano concordare l'inserimento nel mandato professionale di apposita clausola che preveda il recesso del professionista allo scadere di un termine congruo dall'emissione della parcella se questa non venga onorata entro detto termine. L'esercizio del diritto di recesso da parte del professionista, in tal casi, deve comunque non arrecare pregiudizi al cliente, garantendo a questi, attraverso tempestiva comunicazione, la possibilità di sostituire l'iscritto con altro collega nello svolgimento delle prestazioni ancora in essere.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f. Francesca Maione

¹³ E' doveroso ricordare che trattandosi di elaborazioni dottrinali, le relative tesi possono o meno trovare accoglimento presso l'autorità chiamata di volta in volta a giudicare il caso concreto.